

Abstract Giorgio Vittadini

La Corte Costituzionale nell'ultima sentenza sull'Autonomia differenziata (legge 86/2024). ammette "forme e condizioni particolari di autonomia ma sottolinea sette rilievi contro di essa -, l'autonomia non può essere attuata a discapito di altri principi, quali quello **dell'unità, dell'equità, della solidarietà, della sussidiarietà.**

Rispetto a quest'ultimo, i giudici costituzionali hanno chiarito, in modo inequivocabile, che cosa esso significhi. **Distribuire il potere tra Stato e regioni non è di per sé sussidiarietà, se non ha come obiettivo il "bene comune della società e dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione".**

Anzi, proprio questo è il **vero significato del principio di sussidiarietà**, che contiene la logica della miglior soluzione possibile, nella distribuzione delle competenze, per affermare il bene di tutti, non solo quello di una parte. Perché ciò accada serve un rapporto equilibrato, collaborativo, coordinato tra i diversi livelli di governo. La Corte pare bandire – il condizionale è d'obbligo in attesa delle motivazioni – ogni approccio competitivo, divisivo e di contrapposizione. Per questo chiama in causa la sussidiarietà. Così come la distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli di governo (sussidiarietà verticale), anche il passaggio di competenze tra pubblico e privato, o privato sociale (sussidiarietà orizzontale), può garantire le migliori risposte per i cittadini, se avviene in base a un progetto unitario di bene comune per il Paese. **Per tale motivo la cultura sussidiaria implica un salto di qualità della funzione pubblica, non un suo arretramento, lasciando a logiche competitive la soluzione dei problemi.**

Ma questo, **un rapporto di collaborazione tra pubblico e privato sociale più sistematico** (in questa direzione vanno gli istituti della co-programmazione e co-progettazione tra enti pubblici e non profit), in cui venga messo a sistema il contributo di tutti i soggetti coinvolti, a partire da quelli più prossimi alla persona in difficoltà, in un contesto in cui lo Stato programmi, distribuisca le risorse e valuti gli obiettivi.